



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IMPERIA PER IL PERIODO 2024-2026**

Bozza predisposta dal RCPT avv. Matteo Andracco in data 21 gennaio 2024

Approvato in via definitiva dal Consiglio in data (26 gennaio 2024)



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

1. PREMESSE – QUADRO NORMATIVO	3
2. PREMESSE – BREVE NOTA METODOLOGICA	15
3. L'ORDINE	17
4. LO SCOPO E FUNZIONE DEL PTPCT	18
5. OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ORDINE NEL PERIODO 2024-2026	20
6. IL CONTESTO	22
7. L'INDIVIDUAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: METODOLOGIA UTILIZZATA	27
8. TRASPARENZA	37



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

1. PREMESSE – QUADRO NORMATIVO

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nell'orientamento n. 80 del 7 ottobre 2014 ha affermato che i collegi e gli ordini professionali sono enti pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale e, pertanto, sono sottoposti all'applicazione della legge n. 190/2012 e dei decreti attuativi.

Inoltre, con delibera n. 145 del 21 ottobre 2014 ha espresso parere positivo in merito all'applicazione della normativa anticorruzione di cui alla L. 190/2012 anche agli ordini professionali, richiamando:

- l'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 che dispone *“per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”*.

- e l'art. 3, comma 1 del D.P.R. 68/1986 che prevede che, all'interno del comparto del personale degli enti pubblici non economici, rientra anche il personale degli ordini e dei collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali.

È stata, dunque, ribadita l'appartenenza degli ordini alla categoria degli enti pubblici non economici, rendendo ad essi applicabile l'art. 1, comma 59 della L.190/2012 che sancisce che le disposizioni di prevenzione della corruzione (di cui ai commi da 1 a 57 del suddetto articolo) si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, nella cui classificazione rientrano, appunto, anche gli ordini professionali in quanto enti pubblici non economici.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

Si ricorda che con la Delibera dell'ANAC n. 145/2014 è stata oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Lazio il quale con sentenza n. 11392/2015 depositata in data 24/09/2015 nel rigettare il ricorso ha, comunque, dettato il principio generale in virtù del quale *“la generalità e l’astrattezza della norma di legge in questione comporta, dunque, la sua applicabilità a tutti gli enti pubblici; ma perché tale applicazione avvenga concretamente occorre che le relative disposizioni siano adattate alla natura ed alle dimensioni di ogni singolo ente”*.

Vista la statuizione del Giudice amministrativo, il Consiglio Nazionale Forense, con delibera del 20.11.2015, adottava il Piano integrato avendo riguardo alle specificità organizzative e ai compiti e peculiarità di cui alla legge 247 del 2012 e relativi regolamenti attuativi.

Nelle more è stato adottato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, entrato in vigore il 23 giugno 2016, recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”* (“Decreto Madia”), che costituisce il primo degli undici decreti attuativi della delega di cui all’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (*“Legge Madia”*), che ha apportato alcune modifiche ai primi 14 commi della legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* (“Legge Severino”), e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*“Decreto Trasparenza”*).

In particolare, il Decreto Madia persegue i seguenti obiettivi:

- ridefinire l’ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;
- prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti in capo alle PA;
- razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione;



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

- individuare i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.

Il Capo I del Decreto Madia apporta significative modifiche, di seguito indicate, al Decreto Trasparenza.

a) Ambito di applicazione soggettivo

L'art. 3, secondo comma del Decreto Madia introduce il nuovo articolo 2 bis nel Decreto Trasparenza, che prevede che la disciplina obblighi in materia di trasparenza si applichi, oltre che alle PA e agli altri soggetti già previsti nella previgente disciplina, anche ad ulteriori categorie di soggetti (c.d. "Destinatari"), in quanto compatibile, e specificamente:

- agli enti pubblici economici ed agli ordini professionali;
- alle società in controllo pubblico secondo la definizione fornita dall'emanando Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ad eccezione delle società quotate; dunque, a differenza della disciplina previgente, alle società controllate da PA ex art. 2359 c.c., si applica il Decreto Trasparenza, per qualsiasi tipo di attività e non più solo per quelle di pubblico interesse;
- alle società a partecipazione pubblica non maggioritaria, come definite dall'emanando Testo unico in materia di società a partecipazione, limitatamente ai dati e documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'UE; in precedenza, invece, tali società erano soggette solo ai commi 15-33 della legge Severino;
- alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario, per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio, da PA e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da PA.

b) Ambito di applicazione oggettivo



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

Il Decreto Madia ha modificato l'art 1, comma primo, del Decreto Trasparenza stabilendo espressamente che al fine di tutelare i diritti dei cittadini e promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa deve essere garantita l'accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle PA, dunque non limitando l'accessibilità alle sole "informazioni relative all'organizzazione e all'attività delle PA".

La previsione di cui innanzi è estesa, per espressa previsione normativa, anche agli altri soggetti di cui all'art. 2 bis del Decreto Trasparenza per come introdotto dall'art. 3 del Decreto Madia.

c) Accesso civico

Il Decreto Madia conferma l'impostazione dell'art. 5 del Decreto Trasparenza di garantire a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, di poter accedere ai documenti della PA, fatto salvo il rispetto di alcuni limiti, introdotti nel Decreto Trasparenza e previsti all'articolo 5 bis, a tutela di interessi pubblici o privati di particolare rilevanza. In altri termini, così come chiaramente posto in evidenza dalla Relazione illustrativa, la disciplina dell'accesso civico dettata dal Decreto Trasparenza si differenzia dalla legge 241/90 in materia di accesso ai documenti informativi, perché, nella prima ipotesi, la richiesta di accesso non richiede alcuna qualificazione e motivazione, per cui il richiedente non deve dimostrare di essere "titolare di un interesse diretto, concreto, e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", così come invece stabilito per l'accesso ai sensi della legge sul procedimento amministrativo.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione al richiedente ed ai controinteressati.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il suindicato termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

della Prevenzione della corruzione e trasparenza (“RPCT”), che deve decidere nel termine di 20 giorni.

Avverso la decisione della PA competente o in caso di richiesta di riesame avverso la decisione del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al TAR.

d) Obblighi di pubblicazione

Il Decreto Madia specifica, inoltre, la disciplina relativa agli obblighi di pubblicazione e prevede:

d.1. obblighi di pubblicazione in capo a ciascun soggetto di cui all’art. 2 bis D.Lgs. 33, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale, dei dati sui propri pagamenti, con particolare riferimento (i) alla tipologia di spesa sostenuta, (ii) all’ambito temporale di riferimento, (iii) ai beneficiari (art. 4 bis Decreto Trasparenza), del Piano triennale di prevenzione della corruzione, con l’indicazione dei responsabili per la trasmissione e la pubblicazione dei Documenti (art. 10 Decreto Trasparenza), e delle misure integrative della corruzione ex art. 1. Comma 2 bis della Legge Severino (arti. 12 Decreto Trasparenza);

d.2. la possibilità di assolvere agli obblighi di pubblicazione delle banche dati mediante “rinvio”, attraverso l’indicazione sul sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale alle stesse banche dati (art. 9 bis Decreto Trasparenza):

d.3. l’obbligo di indicare, sia in modo aggregato che analitico, negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti, gli obiettivi di trasparenza, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale; il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale (art. 14 Decreto Trasparenza).

Risulta invece abrogato l’obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione e concessione e quelli relativi a concorsi e procedure selettive per l’assunzione di personale e, con riferimento ai provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l’affidamento dei lavori, forniture, o servizi e/o agli accordi stipulati dai soggetti di cui



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

all'art. 3 del Decreto Madia con soggetti privati o pubblici; viene, altresì, eliminato l'obbligo di pubblicarne (i) il contenuto, (ii) l'oggetto, (iii) l'eventuale spesa prevista e (iv) gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento (art. 23 Decreto Trasparenza).

e) Responsabilità dirigenziale e sanzioni

Il Decreto Madia prevede specifiche ipotesi di responsabilità dirigenziale nei casi in cui siano violate le norme sulla trasparenza appena descritte e, nello specifico, quelle attinenti all'accesso civico e agli obblighi di pubblicazione, stabilendo che:

- il differimento e la limitazione dell'accesso civico sono idonei a dar luogo a responsabilità dirigenziale e responsabilità per danno all'immagine della PA o comunque degli altri soggetti di cui all'art. 3 e cioè di quelli di cui all'attuale art. 2 bis del Decreto Trasparenza;
- il potere di irrogare le relative sanzioni spetta all'ANAC e non più alla autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 689/1981;
- costituisce ipotesi di responsabilità in capo al dirigente la mancata effettuazione della comunicazione relativa agli emolumenti a carico della finanza pubblica e la mancata pubblicazione dei dati.

Il Capo II del Decreto Madia apporta le seguenti modificazioni alla Legge Severino:

a) viene attribuito all'ANAC il compito di adottare il Piano, in precedenza spettante al Dipartimento della funzione pubblica; tale Piano ha durata triennale e deve essere aggiornato annualmente, costituendo un atto di indirizzo (attraverso l'individuazione dei principali rischi di corruzione e dei relativi rimedi) sia per le PA, ai fini dei rispettivi piani triennali di prevenzione della corruzione ("Piani triennali"), sia per gli altri Destinatari, ai fini dell'adozione delle misure di prevenzione della corruzione, integrative a quelle adottate ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 (nuovo art. 2 bis Legge Severino);



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

b) si procede ad una ridefinizione dei ruoli e poteri dell'organo di indirizzo politico, del RPCT e dell'organismo indipendente di valutazione ("OIV") e in particolare:

c) si stabilisce che l'organo di indirizzo politico provveda (a) alla definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e (b) all'adozione del Piano triennale su proposta del RPCT entro il 31 gennaio di ogni anno; è previsto che il RPCT sia di rango dirigenziale e debba segnalare all'organo di indirizzo politico ed all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché risponda per omesso controllo sul piano disciplinare ed a titolo di responsabilità dirigenziale nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale, salvo il caso in cui dimostri di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e aver vigilato sull'osservanza del Piano triennale;

d) si prevede che all'OIV spettino i compiti di (d1) verificare la coerenza dei Piani triennali con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale, (d2) tener conto, nella misurazione e valutazione delle performance, degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza e (d3) verificare il contenuto della relazione sulla performance.

I provvedimenti (anche di normazione secondaria) intervenuti dal 2016 all'adozione del presente Piano:

1. Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (G.U., serie generale, n. 197 del 24.08.2016)

Il PNA 2016 è stato redatto tenuto conto delle novità normative introdotte con il decreto legislativo n. 97/2016 e costituisce atto di indirizzo al quale le amministrazioni pubbliche devono uniformarsi. Difatti il comma 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA «costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)».

Per ciò che concerne gli Ordini ed i collegi professionali, il PNA ribadisce che essi devono dotarsi, qualora non l'abbiano già fatto, di un piano triennale per la prevenzione della corruzione recante apposita sezione che abbia ad oggetto gli obblighi in materia di trasparenza. In proposito occorre segnalare che a pagina 55 del PNA, l'ANAC si riserva di adottare specifiche Linee guida volte a fornire indicazioni per l'attuazione della normativa in questione, da considerare parte integrante del PNA. In merito agli obblighi in materia di trasparenza l'ANAC si riserva di fornire ulteriori chiarimenti in ordine al criterio della "compatibilità" e ai necessari adattamenti degli obblighi di trasparenza in ragione delle peculiarità organizzative e dell'attività svolta dagli ordini e collegi professionali.

1.1 Il Piano Nazionale Anticorruzione 2017

Con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1208 del 22.11.2017 recante Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione è stato aggiornato il PNA: con particolare riguardo agli Ordini e Collegi professionali non vi sono misure rilevanti se non che venga ribadito la sottoposizione degli stessi alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

1.2 Il Piano Nazionale Anticorruzione 2018 (G.U., serie generale, n. 296 del 21 dicembre 2018)

Con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1074 del 22.11.2018 recante Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione è stato aggiornato il PNA: con particolare riguardo agli Ordini e Collegi professionali non vi sono misure rilevanti se non che venga ribadito la sottoposizione degli stessi alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

1.3 Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (G.U., serie generale, n.287 del 07 dicembre 2019)

Con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1064 del 13.11.2019 recante Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione è stato aggiornato il PNA: con particolare riguardo agli Ordini e Collegi professionali non vi sono misure rilevanti se non che venga ribadito la sottoposizione degli stessi alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

Il 15 settembre 2020, l'Autorità ha pubblicato gli aggiornamenti alle FAQ in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che recepiscono le modifiche normative intervenute ed i principali orientamenti espressi dall'A.N.AC., con particolare riguardo alle prescrizioni del PNA 2019.

Le dette FAQ possono essere consultate ai sito internet dell'ANAC.

1.4 La delibera n. 777 del 24 novembre 2021 *“Riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali”*

L'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 777 del 24 novembre 2021 cit. ha stabilito l'eliminazione di obblighi di pubblicazione e aggiornamento di vari documenti previsti dal D. Lgs. N. 33/2013. Alcuni di questi saranno immediati, altri scatteranno a seguito di un confronto con gli ordini e i collegi professionali.

Le semplificazioni sono state elaborate tenendo conto di alcuni principi: compatibilità, ovvero definizione degli obblighi in considerazione dei tratti distintivi che caratterizzano la struttura e le attività svolte dagli ordini e dai collegi professionali; riduzione sia degli oneri connessi ai tempi di aggiornamento che degli obblighi di pubblicazione per gli ordini e i collegi territoriali; riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare; conservazione degli obblighi del D.Lgs. n. 33/2013 assistiti da vincoli specificatamente previsti dal legislatore (sanzioni specifiche o condizioni legali di efficacia).



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

Tra le misure immediatamente operative vi è l'eliminazione di alcuni obblighi di pubblicazione ritenuti non compatibili con gli ordini e i collegi professionali, come gli atti di programmazione delle opere pubbliche.

L'intento di Autorità è di favorire la semplificazione e la sburocratizzazione, prevista anche per alcuni termini di aggiornamento, come la sostituzione della pubblicazione trimestrale con quella annuale.

Sono state introdotte semplificazioni pure per alcuni obblighi di pubblicazione previsti per gli ordini e i collegi territoriali, prevedendo la pubblicazione soltanto a livello nazionale. Questo vale per casi come la contrattazione collettiva nazionale, in cui basterà un semplice link al sito dell'ordine nazionale.

Tra le novità immediatamente applicabili c'è la riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare, in modalità semplificate. Tra questi i dati relativi al bilancio e ai procedimenti amministrativi.

Infine, ANAC è intervenuta anche con semplificazioni nell'elaborazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Il lavoro di sfolgimento degli adempimenti proseguirà ulteriormente a seguito di un confronto con gli stessi ordini e collegi professionali per definire congiuntamente aggiuntivi profili di sburocratizzazione.

1.5 Il Piano Nazionale Anticorruzione 2023

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2023 (PNA), approvato dal Consiglio dell'Anac il 16 novembre 2022 e in attesa del parere dell'apposito Comitato interministeriale e della Conferenza Unificata Stato Regioni Autonomie locali, avrà validità per il prossimo triennio. E' finalizzato a rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative.

L'Autorità ha predisposto il nuovo PNA alla luce delle recenti riforme e urgenze introdotte con il PNRR e della disciplina sul Piano integrato di organizzazione e Attività



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

(PIAO), considerando le ricadute in termini di predisposizione degli strumenti di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza (che, in relazione alla tipologia di amministrazioni e enti sono tenuti ad adottare il PIAO, il PTPCT o integrazioni del MOG 231). Il PNA è articolato in due Parti.

Parte generale

La parte generale contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.

Inoltre, con riferimento alla mappatura dei processi, ad esempio, si è indicato, anche in una logica di semplificazione ed efficacia, su quali processi e attività è prioritario concentrarsi nell'individuare misure di prevenzione della corruzione (innanzitutto quelli in cui sono gestite risorse PNRR e fondi strutturali e quelli collegati a obiettivi di performance); si è posto l'accento sulla necessità di concentrarsi sulla qualità delle misure anticorruzione programmate piuttosto che sulla quantità, considerato che in taluni casi tali misure sono ridondanti; sono state fornite indicazioni per realizzare un buon monitoraggio su quanto programmato, necessario per assicurare effettività alla strategia anticorruzione delle singole amministrazioni; si è inteso valorizzare il coordinamento fra i RPCT e chi all'interno delle amministrazioni gestisce e controlla le tante risorse del PNRR al fine di prevenire rischi corruttivi.

Indicazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti

Sono state altresì introdotte semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti.

La principale è la conferma, dopo la prima adozione, per le successive due annualità, del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in vigore, salvo circostanze sopravvenute che impongano una revisione della programmazione. Queste indicazioni si aggiungono e integrano quelle che fino ad oggi ANAC ha rivolto ai piccoli comuni e agli ordini professionali. Per queste amministrazioni sono state previste misure per rafforzare il monitoraggio, sia in termini di periodicità dello stesso che di campionamento degli obblighi di pubblicazione di cui monitorare la corretta attuazione.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

Tempistiche e contenuti ad hoc dell'attività di monitoraggio sono stati graduati poi in relazione a 3 soglie dimensionali (da 1 a 15, da 16 a 30 e da 31 a 49 dipendenti).

Divieto di pantouflage

Alla luce dell'interesse dell'Autorità a potenziare le misure in materia, è stato svolto un approfondimento sul divieto di *pantouflage*, ipotesi di conflitto di interessi da inquadrare come incompatibilità successiva, di cui all'art. 53, co. 16-ter, d.lgs. n. 165/2001.

Indicazioni hanno riguardato l'ambito soggettivo di applicazione, l'esercizio del potere autoritativo e negoziale da parte del dipendente pubblico e i soggetti privati destinatari di tali poteri.

Sono stati, inoltre, ricordati i poteri di accertamento, vigilanza e sanzionatori di ANAC stabiliti dal Consiglio di Stato nella sentenza, sez. V, n. 7411 del 29.10.2019. Sono state anche suggerite possibili misure da inserire nei PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO per garantire il rispetto delle disposizioni ed è stato proposto un modello operativo per la verifica di eventuali violazioni improntato ai criteri di gradualità e sostenibilità delle misure.

Parte speciale: i contratti pubblici

La parte speciale si concentra sui contratti pubblici, ambito in cui non solo l'Autorità riveste un ruolo di primario rilievo e a cui lo stesso PNRR dedica cruciali riforme. L'Autorità ha offerto alle stazioni appaltanti un aiuto nella individuazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza agili e al contempo utili ad evitare che l'urgenza degli interventi faciliti esperienze di cattiva amministrazione, propedeutiche a eventi corruttivi.

Particolare attenzione è data nella parte speciale anche alla disciplina del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici (art. 42 d.lgs. 50/2016), settore particolarmente esposto a rischi di interferenze. Oltre ai chiarimenti sull'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo delle disposizioni, sono state fornite misure



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

concrete da adottare nella programmazione anticorruzione in materia di contratti ed elaborato un esempio di modello di dichiarazione per individuare anticipatamente possibili ipotesi di conflitto di interessi.

La stessa normativa europea emanata per l'attuazione del PNRR assegna un particolare valore alla prevenzione dei conflitti di interesse, anche alla luce dell'obbligo di cui all'art. 22, co. 1, del Regolamento UE 241/2021 di fornire alla Commissione i dati del "titolare effettivo" del destinatario dei fondi o dell'appaltatore. A riguardo da tempo ANAC ha chiesto al Parlamento di introdurre l'obbligo della dichiarazione del titolare effettivo delle società che partecipano alle gare per gli appalti. In questa prospettiva – come di recente ricordato dal Presidente Busia - la Banca dati nazionale dei contratti pubblici - BDNCP di ANAC può raccogliere e tenere aggiornato, a

carico degli operatori economici, il dato sui titolari effettivi. Nel PNA sono richiamate le norme in materia di contrasto al riciclaggio di cui al d.lgs. n. 231/2007, per la individuazione del "titolare effettivo".

La parte speciale ha riguardato anche la disciplina sulla trasparenza in materia di contratti pubblici. Un apposito allegato contiene una ricognizione di tutti gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa per i contratti pubblici da pubblicare in «Amministrazione trasparente», sostitutivo degli obblighi elencati per la sottosezione "Bandi di gara e contratti" dell'allegato 1) alle delibere ANAC n.ri 1310/2016 e 1134/2017.

L'Allegato elenca, per ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione, gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici oggi vigenti cui le amministrazioni devono riferirsi per i dati, atti, informazioni da pubblicare. Ciò al fine di rendere più chiari anche per lettori esterni all'amministrazione interessati a conoscere lo svolgimento dell'intera procedura che riguarda ogni singolo contratto.

2. Obiettivi Strategici

L'approvazione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza è finalizzato alla realizzazione dei seguenti obiettivi strategici: riduzione delle opportunità che si



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

realizzino casi di corruzione; aumento della capacità di scoprire casi di corruzione; creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione.

2.1 I compiti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

I Consigli dell'Ordine dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, di nomina del RPC e nell'adozione del PTPC (art. 41, co. 1, lett. g) del d.lgs. 97/2016).

Tra i contenuti necessari del PTPC vi sono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (art 1, co 8, come novellato dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016). In merito i Consigli dovranno prestare particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione.

Tra questi già l'art. 10, comma 3, del d.lgs. 33/2013, come novellato dall'art. 10 del d.lgs. 97/2016, stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali. In tal caso, ad esempio, l'ANAC ha indicato di pubblicare "*dati ulteriori*" in relazione a specifiche aree a rischio. La mancanza di tali obiettivi può configurare un elemento che rileva ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 19, comma 5, lett. b) del d.l. 90/2014. Sempre nell'ottica di un effettivo coinvolgimento dei Consigli nella impostazione della strategia di prevenzione della corruzione, l'ANAC ha ritenuto che ad essi spetti anche la decisione in ordine all'introduzione di modifiche organizzative per assicurare al RPC funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività. Inoltre, i Consigli, secondo quanto previsto nel PNA, dovranno ricevere la relazione annuale del RPC e possono chiamare quest'ultimo a riferire sull'attività svolta; infine ricevono dallo stesso RPC segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

I Consigli, infine, dovranno comunicare all'ANAC il nominativo del RPCT, utilizzando il modulo pubblicato sul sito web istituzionale dell'ANAC.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

Dal punto di vista organizzativo, nel PNA è “auspicato” che l’organo di indirizzo (i.e. Consiglio) faccia in modo che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere e che gli vengano assicurati poteri effettivi, preferibilmente con una specifica formalizzazione nell’atto di nomina, di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura di cui è dotato l’ente, sia nella fase della predisposizione del Piano che delle misure sia in quella del controllo sulle stesse.

Vi è poi, altra importante indicazione che l’Autorità assegna al Piano e quindi al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e cioè quella di garantire la nomina - da parte delle amministrazioni pubbliche, in genere, e quindi agli Ordini e Collegi professionali, nello specifico - del Responsabile per l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (cd. “Rasa”) in ottemperanza all’articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

Tale adempimento ove non predisposto deve essere realizzato.

Nello specifico l’Autorità, con il Comunicato 28 dicembre 2017, constatata l’esiguità del numero dei Responsabili dell’Anagrafe per la stazione appaltante4 (“Rasa”) abilitati ad operare rispetto al totale di stazioni appaltanti attive nella “Anagrafe unica delle stazioni appaltanti” (“Ausa”), ha richiamato i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (“Rpct”) ad adempiere in merito.

Con precedente Comunicato del Presidente dell’Autorità del 20 dicembre 2017, rubricato “*Richiesta ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (‘Rasa’)*”, si richiamano gli “Rpct” a verificare che il “Rasa”, indicato nel “Piano triennale per la prevenzione della corruzione”, si sia attivato per l’abilitazione del profilo utente di “Rasa” secondo le modalità operative indicate nel Comunicato 28 ottobre 2013.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

Il “Rpct” è tenuto altresì a comunicare tempestivamente all’Autorità gli impedimenti che hanno determinato la mancata individuazione del “Rasa” nel “Ptct” ed il perdurare degli stessi. La nota di comunicazione deve indicare, nell’oggetto, “Rasa/Impedimenti”.

Visto quanto innanzi è compito degli Ordini territoriali devono provvedere alla nomina e, in mancanza, i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono destinatari di un generico obbligo di sollecitarne la nomina.

3. Conclusioni

In conclusione, proprio in applicazione della normativa anzidetta sull’anticorruzione, gli Ordini i suddetti enti hanno l’obbligo di predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione che contenga il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico; nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione; adempiere, in quanto compatibile, agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013 e, da ultimo, attenersi ai divieti in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D. Lgs. 39/2013.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

2. PREMESSE – BREVE NOTA METODOLOGICA

Rispetto ai precedenti piani anticorruzione, comunque denominati, adottati dall'Ordine degli Avvocati di Imperia il presente, che si sta aggiornando, è stato basato su un presupposto completamente diverso dai precedenti ovvero sia che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, a chiusura di un ciclo, rappresentato dalla Presidenza Cantone, e in premessa ad un nuovo ciclo, nel PNA 2019, ha scritto:

"[...] Pur in continuità con i precedenti PNA, l'Autorità ha ritenuto di sviluppare ed aggiornare nel PNA 2019 le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo confluite nel documento metodologico, Allegato 1) al presente Piano, cui si rinvia.

Esso costituisce l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento PNA 2015. [...]"

Il PNA2019 ha dato, infatti, una struttura ben più precisa a tutta la materia, cercando di fare ordine e sintesi di tutto quanto fin qui prodotto.

Di conseguenza, contrariamente ai piani precedenti, il presente si pone, appunto, l'obiettivo della semplificazione e della sintesi, cercando di utilizzare meno testi e più schemi o tabelle.

Il risultato è (forse) un piano più agile e più efficace, comunque rispondente alla nuova impostazione del PNA 2019 che è stato mutuato dal successivo PNA 2023, il quale contiene altresì riferimenti specifici ai fondi PNRR che, tuttavia, non riguardano il funzionamento degli Ordini Professionali.

Per l'anno 2023 appena concluso l'attuale Consiglio, appena insediato in una formazione inedita rispetto alla precedente Consiliatura, aveva deliberato di validare il



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

precedente PNA senza alcuna modifica e/o aggiornamento, avvalendosi della facoltà riconosciuta dalla normativa agli Ordini Professionali.

In tal senso l'anno 2024 rappresenta il primo periodo in cui il Consiglio tenterà di attuare una implementazione quanto più piena ed efficace degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, obiettivo che, ragionevolmente, potrà essere tragguardato atteso che durante l'anno 2023 i nuovi Consiglieri hanno potuto prendere piena conoscenza delle funzioni della macchina ordinistica e rinnovato l'organizzazione interna al fine di erogare i servizi ed esercitare le prerogative attribuite dalla legge all'Organo.

Il presupposto di fondo su cui si basa il presente Piano è rappresentato dalla consapevolezza che l'esercizio delle prerogative affidate dalla legge all'Ordine è, anzitutto, un'attività amministrativa che, come tale e fatta salva la verifica di compatibilità, è soggetto alla legge 241 del 1997 ed all'articolo 97 Costituzione.

Altro presupposto di fondo, non meno importante, è rappresentato dalla consapevolezza che il concetto di corruzione che il presente Piano intende prevenire ed ostacolare *“deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”* (circolare n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013).

Pertanto, le situazioni rilevanti non si esauriscono nella violazione degli artt. 318, 319, 319-ter del C.P. e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Titolo II Capo I del C.P., ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

3. L'ORDINE

3.1 L'Ordine degli Avvocati di Imperia

L'Ordine degli Avvocati di Imperia (d'ora in poi, per brevità, l'Ordine) garantisce la correttezza, la trasparenza e l'integrità delle proprie attività istituzionali, in conformità a quanto disposto dall'ordinamento giuridico vigente in materia di anticorruzione e trasparenza e a tal fine si adegua ai precetti normativi, in quanto compatibili, tenuto conto della propria funzione, organizzazione interna e forma di finanziamento che caratterizzano l'Ordine e che lo rendono specifico e peculiare rispetto ad altre Pubbliche Amministrazioni.

L'Ordine, pertanto, attraverso il presente documento individua per il triennio 2024 - 2026, la propria politica anticorruzione e trasparenza, i propri obiettivi strategici, i processi individuati come maggiormente esposti al rischio e le misure -obbligatorie e ulteriori- di prevenzione della corruzione. Individua, inoltre, nella sezione trasparenza la propria politica e modalità di pubblicazione dei dati di cui al D.lgs 33/2013, avuto riguardo a modalità e responsabili di pubblicazione, nonché le modalità per esperire l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato. L'Ordine anche per il prossimo triennio, con il presente programma, aderisce al c.d. *"doppio livello di prevenzione"* consistente nella condivisione -nel continuo- delle tematiche anticorruzione e trasparenza con le norme generali e nell'adeguamento ai precetti secondo Linee Guida e istruzioni fornite a livello centrale e implementate a livello locale in considerazione delle proprie specificità e del proprio contesto, sia organizzativo che di propensione al rischio.

3.2 Soggetti

Relativamente alla predisposizione e implementazione del PTPCT dell'Ordine, risultano coinvolti i seguenti soggetti:

- il Consiglio dell'Ordine, chiamato a predisporre gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e misure di trasparenza e ad adottare il PTPCT su proposta del RPCT;



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

- I Dipendenti dell'Ordine impegnati in tutte le attività e nel processo di identificazione del rischio e attuazione delle misure di prevenzione;
- il RPCT, chiamato a svolgere i compiti previsti dalla normativa e dettagliatamente precisati nell'allegato 2 alla Deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 e nella parte IV del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato con Delibera n.1064 del 13 novembre 2019.

4. LO SCOPO E FUNZIONE DEL PTPCT

Il PTPCT è lo strumento di cui l'Ordine si dota per:

- prevenire la corruzione e l'illegalità attraverso una valutazione del livello di esposizione
- dell'Ordine ai fenomeni di corruzione, corruzione e *mala gestio*;
- compiere una ricognizione ed una valutazione delle aree nelle quali il rischio di corruzione appare più elevato, avuto riguardo alle aree e attività già evidenziate dalla normativa di riferimento (cfr. art. 1, co.16 Legge Anticorruzione), dal PNA 2013, dall'aggiornamento al PNA 2015, dal PNA 2016 nella sezione specifica dedicata agli Ordini professionali (parte speciale III, Ordini Professionali) nonché delle altre aree che dovessero risultare sensibili in ragione dell'attività svolta;
- individuare le misure preventive del rischio e garantendone esecuzione;
- garantire l'idoneità, sia sotto il profilo etico sia sotto il profilo operativo e professionale, dei soggetti chiamati ad operare nelle aree ritenute maggiormente sensibili al rischio corruzione e illegalità;
- facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza, tenuto conto della loro compatibilità e applicabilità;
- facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulle inconfiribilità ed incompatibilità;
- assicurare l'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ordine di Milano;



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

- tutelare il dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *Whistleblower*) anche in ottemperanza alla nuova normativa di cui alla Legge n.179/2017 e D.Lgs. 24/2023;
- garantire l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato in conformità alla normativa di riferimento.

Il presente PTPCT deve essere letto, interpretato ed applicato tenuto conto:

- del disposto del Codice di Comportamento dell'Ordine degli Avvocati di Imperia approvato dal Consiglio dell'Ordine in data 29 aprile 2022 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Piano;
- del Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 241 del 16 ottobre 2014, in vigore dal 15 dicembre 2014).

Nella predisposizione del presente PTPCT, l'Ordine tiene conto della propria peculiarità di ente pubblico non economico e applica il principio di proporzionalità, di efficienza e di efficacia, avuto riguardo alle proprie dimensioni, all'organizzazione interna, alla circostanza che la gestione e amministrazione dell'ente è di natura mista, ovvero di pertinenza sia degli organi di indirizzo politico-amministrativo (Consiglio dell'Ordine) sia dei dipendenti e collaboratori impegnati in attività amministrative e gestionali, alla circostanza che sia il Consiglio Nazionale Forense che gli Ordini territoriali sono enti auto-finanziati per il tramite del contributo degli iscritti, e ad altri fattori che di volta in volta possano ritenersi incidenti sulla struttura e sugli obiettivi del documento stesso.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

5. OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ORDINE NEL PERIODO 2024-2026

L'Ordine, anche per il triennio 2024 - 2026 intende proseguire e rafforzare la propria conformità alla normativa di trasparenza e il proprio impegno a porre in essere misure di prevenzione, in conformità agli obiettivi strategici adottati con specifico riferimento all'area anticorruzione e trasparenza

Obiettivo	Modalità	Soggetti	Tempi
Efficientamento della Trasparenza	Rinnovo del sito internet anche mediante sfoltimento di contenuti non più utili e/o ridonanti, adeguamento della sezione <i>"Amministrazione Trasparente"</i> secondo delibera ANAC n. 777/2021	Consiglio, Dipendenti, Referente per l'informatica ed il sito internet	Metà 2025
Cultura della legalità e prevenzione della corruzione	Aumentare gli eventi formativi per gli iscritti, i dipendenti e i membri del Consiglio che vertono sulla normativa sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza,	Consiglio, Referente per la Formazione	Intero periodo



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

Rafforzamento della prevenzione della corruzione e trasparenza nei contratti c.d. passivi	Nomina di RASA ed iscrizione all'AUSA come previsto dall'art. 33-ter del D.L. n. 179/2012, previa eventuale formazione del soggetto designato e dei dipendenti	Consiglio, Segretario	Metà 2025
Adeguamento agli obblighi in materia di Trasparenza e Whistleblowing	Formazione di Regolamento che disciplini le varie modalità di accesso agli atti (L. n. 240/1991 e D.Lgs. n. 33/2013); Formazione di Regolamento sul <i>Whistleblowing</i> (D.lgs. n. 2024/2023)	Consiglio, Referente per l'informatica ed il sito internet	Metà 2024
Aggiornamento del Codice di Comportamento	Adeguamento dell'attuale Codice di Comportamento al d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2023 ed al d.p.r. n. 81 del 13 giugno 2023	Consiglio, RPCT	Metà 2024



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

6. IL CONTESTO

6.1 Il Contesto Esterno

Come anche richiesto ed indicato dal PNA 2019, l'analisi del contesto esterno ed interno costituisce la prima ed indispensabile fase del processo di gestione del rischio, attraverso la quale si ottengono le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Amministrazione in considerazione delle specificità dell'ambiente in cui essa opera, ossia delle dinamiche sociali, economiche e culturali che si verificano nel territorio presso il quale essa è localizzata.

Si può ben dire, anche alla luce delle notizie di cronaca, che la Provincia di Imperia, nel cui territorio l'Ordine opera, è stata interessata ed è tutt'ora interessata da un quadro criminale multiforme, con episodi rilevanti di malavita organizzata, anche legati alla vicinanza con il confine di Stato, e fenomeni di tipo corruttivo (in senso lato) che hanno interessato alcune amministrazioni locale e statali periferiche.

Il tessuto economico della Provincia è debole rispetto alla collocazione nel Nord Ovest ed è uno dei problemi più sentiti è legato alla mancanza di lavoro di qualità.

Nella Provincia di Imperia si assiste, come nel resto della Penisola, ad un calo generalizzato dei redditi degli Avvocati, come viene annualmente certificato dai report pubblicati da Cassa Forense, calo che, nel territorio di riferimento, si rivela più marcato data la debolezza del contesto economico.

Nonostante tali elementi di stampo negativo, nessun Avvocato o dipendente dell'Ordine è stato anche solo indagato nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ordine.

6.2 Il Contesto Interno

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e connotato da scelti di discrezionalità tecnica, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività, come



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

ad esempio la gestione dell'ammissione del cittadino al gratuito patrocinio, laddove il Consiglio si limita ad effettuare un semplice controllo formale sulla capacità reddituale del richiedente sulla scorta dei documenti fiscali presentati e svolge una prognosi di natura tecnico-discrezionale circa la manifesta infondatezza della domanda giudiziale proponenda.

Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, anche il presente PTPCT si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici ed in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali.

In particolare, così come anche chiarito dall'ANAC nel PNA 2016, il Piano è stato adottato senza che siano state sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti; né si è prevista la costituzione di un Organismo Interno di Vigilanza (OIV) stante la mancata indicazione degli enti pubblici non economici nell'art. 74 del D.Lgs. n. 150/2009, recante Attuazione della Legge n. 15/2009; né si è previsto, tra le misure di prevenzione, la rotazione degli incarichi per il personale dipendente per l'esiguità del numero dei dipendenti (n. 2 unità).

Il RPCT dell'Ordine è contestualmente anche il Responsabile della Trasparenza ai sensi di quanto previsto in virtù delle modifiche introdotte dal legislatore nel D.Lgs. n. 97/2016 che ha riunito in un solo soggetto l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Le attribuzioni assegnate all'Ordine, così come dalla Legge Professionale, sono:

- Formazione ed annuale revisione e pubblicazione dell'Albo;
- Definizione del contributo annuo dovuto dagli iscritti;
- Amministrazione dei proventi e delle spese con compilazione di un bilancio preventivo e di un conto consuntivo annuale;
- A richiesta, formulazione di parere, sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

- Vigilanza per la tutela dell'esercizio della professione e per la conservazione del decoro dell'Ordine;
- Repressione dell'uso abusivo del titolo di avvocato e dell'esercizio abusivo della professione, ove occorra mediante denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- Ammissione provvisoria al Gratuito Patrocinio negli affari civili;
- Organizzazione della formazione professionale continua;

L'Ordine degli Avvocati di Imperia esercita la propria attività nei riguardi degli Iscritti al proprio Albo Professionale.

6.2.1. L'Organizzazione

L'Ordine è amministrato da un Consiglio, formato da n. 11 Consiglieri, di cui n. 1 Presidente (Avvocato Giancarlo GIORDANO), n. 1 Consigliere Segretario (Avvocato Gianluca LANTERI) e n. 1 Consigliere Tesoriere (Avvocato Domenico MARTINI) (<https://www.avvocati-imperia.it/consiglio.htm>).

Lo svolgimento delle attività istituzionali e le competenze si svolgono e sono regolate dalla normativa di riferimento.

Si rammenta, poi, la gratuità dell'incarico dei Consiglieri dell'Ordine e, quindi, l'esenzione (o esimente) contemplata nel co. 1-bis dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 vigente che prevede, come attestato dalle stesse Linee Guida di cui alla Deliberazione ANAC 241/17, che gli obblighi di cui al co. 1, lettere da a) ad f), non sussistono nei casi in cui gli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati siano attribuiti a titolo gratuito, ovvero senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.

Fermo restando il ruolo del Consiglio, l'operatività si attua attraverso commissioni interne, per la cui formazione si rimanda a <https://www.avvocati-imperia.it/Commissioni2023.pdf>.

Per lo svolgimento delle attività presso l'Ordine sono impiegati n. 2 dipendenti, nessuno dei quali ha qualifica di quadro o dirigenziale.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

6.3 Processo di adozione del PTCPT

Il Consiglio dell'Ordine di Imperia, informato all'uopo, ha approvato nella seduta del 26 gennaio 2024 lo schema del presente PTCPT predisposto dal RPCT, a seguito di confronti che questi ha avuto nel corso dell'anno 2023 con il Presidente e, per la parte relativa alla Trasparenza, anche con il Consigliere Tesoriere.

L'arco temporale di riferimento del presente programma è il triennio 2024 - 2026; eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie e/o opportune successivamente saranno sottoposte ad approvazione in concomitanza degli aggiornamenti annuali del PTPCT.

6.4 Pubblicazione del PTCPT

Il presente PTPCT viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine nell'apposita Sezione dedicata di "Amministrazione Trasparente" all'indirizzo <https://www.avvocati-imperia.it/corruzione.htm>.

Il PTPCT viene trasmesso ai dipendenti, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo, per loro opportuna conoscenza, rispetto e implementazione.

Il PTPCT verrà inviato a tutti gli Avvocati iscritti affinché possano formulare osservazioni durante l'anno 2024 che saranno prese in considerazione in occasione della scadenza del prossimo aggiornamento annuale (31 gennaio 2025).

6.5 Soggetti coinvolti PTCPT

Consiglio dell'Ordine

Il Consiglio dell'Ordine approva il PTPCT e dà impulso alla sua esecuzione, diffusione e rispetto, assicurando idonee risorse, umane e finanziarie, che si rendessero necessarie, utili od opportune per la corretta e costante implementazione.

Il Consiglio, altresì, supporta le iniziative del CNF divulgandole e incoraggiando i propri dipendenti, collaboratori, Consiglieri e RPCT a partecipare assiduamente alle iniziative del CNF.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

Il RPCT

Il RPCT Avvocato Matteo ANDRACCO è stato nominato dal Consiglio con delibera del 3 marzo 2023 ed opera in conformità alla normativa vigente, sia relativamente alle attività da svolgere sia alle responsabilità connesse.

Il RPCT Avvocato Matteo ANDRACCO è in possesso dei requisiti di integrità connessi al ruolo, non riveste ruoli operativi all'interno dell'Ordine e vanta specifici requisiti di professionalità, avendo ricoperto in passato la carica di RPCT di una società pubblica partecipata e, nella pratica professionale, si occupa di tematiche amministrative e diritto dei contratti pubblici.

Dipendenti

I n. 2 dipendenti dell'Ordine potranno formulare, al pari degli iscritti, le proprie osservazioni al presente PTPCT nel corso dell'anno 2025. I medesimi prendono, altresì, parte al processo di implementazione e attuazione del PTPCT, fornendo un contributo fattuale anche assumendo incarichi e compiti specifici. Operano, inoltre, come controllo di prima linea rispetto alle attività poste in essere.

DPO - Data protection officer

In considerazione del Reg. UE 2016/679 e della normativa italiana di integrazione del D.Lgs. 196/2003, l'Ordine degli Avvocati di Imperia, con delibera del 31 marzo 2023, ha proceduto alla nomina del proprio Data Protection Officer nella persona dell'Avvocato Carlo LALATTA COSTERBOSA.

In coerenza con il ruolo assegnato dalla normativa di riferimento, e in considerazione di quanto anche espresso dal Garante Privacy e dall'ANAC in tema di separatezza dei ruoli di RPCT e DPO, il DPO fornirà supporto al titolare del trattamento relativamente a tematiche che dovessero avere impatti sulla trasparenza, sulla pubblicazione dei dati e sulle richieste di accesso.

RTD - Responsabile per la Transizione al Digitale



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

Con la circolare n. 3/2018 del 1 ottobre 2018, il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha sollecitato tutte le amministrazioni pubbliche a individuare al loro interno un Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), come previsto dall'art. 17 del del d.lgs. 82/2005, "*Codice dell'amministrazione digitale*" e alla relativa registrazione sull'Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA - www.indicepa.gov.it).

Nel rispetto della normativa vigente, nel caso in cui l'ufficio per la transizione digitale risulti vacante e, in via generale, per i successivi atti di nomina del responsabile dell'ufficio, la nomina di RTD è contestuale al conferimento dell'incarico dirigenziale, annoverando tra i requisiti richiesti il possesso di "*adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali*".

L'Ordine di Imperia non ha ancora provveduto a nominare il proprio Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) il RPCT, in ottemperanza alla circolare n. 3/2018 del 1° ottobre 2018 e come previsto dall'art. 17 del d.lgs. 82/2005, "*CAD*".

La nomina del RTD richiama l'attenzione su alcuni aspetti di particolare rilevanza connessi a una amministrazione aperta e trasparente, necessaria al funzionamento e al raggiungimento di una riorganizzazione degli uffici per la digitalizzazione coordinata del Paese.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

7. L'INDIVIDUAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: METODOLOGIA UTILIZZATA

7.1 Valutazione e trattamento del rischio

Secondo i vari PNA che si sono succeduti, la valutazione del rischio è una “*macro-fase*” del processo di gestione del rischio, nella quale il rischio stesso viene “*identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio)*”.

Tale “*macro-fase*” si compone di tre (sub) fasi: identificazione, analisi e ponderazione.

1.1. Identificazione

Nella fase di identificazione degli “*eventi rischiosi*” l’obiettivo è individuare comportamenti o fatti, relativi ai processi dell’amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.

Secondo l’ANAC “*questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l’attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione*”.

Per individuare gli “*eventi rischiosi*” è necessario: definire l’oggetto di analisi; utilizzare tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative; individuare i rischi e formalizzarli nel PTPCT.

L’oggetto di analisi è l’unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi.

Dopo la “*mappatura*”, l’oggetto di analisi può essere: l’intero processo ovvero le singole attività che compongono ciascun processo.

Secondo l’Autorità, “*tenendo conto della dimensione organizzativa dell’amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, l’oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti*”.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

L'ANAC ritiene che, in ogni caso, il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi debba essere rappresentato almeno dal *"processo"*.

In tal caso, i processi rappresentativi dell'attività dell'amministrazione *"non sono ulteriormente disaggregati in attività"* e tale impostazione metodologica è conforme al principio della *"gradualità"*.

L'analisi svolta per processi, e non per singole attività che compongono i processi, *"è ammissibile per amministrazioni di dimensione organizzativa ridotta o con poche risorse e competenze adeguate allo scopo, ovvero in particolari situazioni di criticità"* come lo è sicuramente l'Ordine degli Avvocati di Imperia.

L'Autorità consente che l'analisi non sia svolta per singole attività anche per i *"processi in cui, a seguito di adeguate e rigorose valutazioni già svolte nei precedenti PTPCT, il rischio corruttivo [sia] stato ritenuto basso e per i quali non si siano manifestati, nel frattempo, fatti o situazioni indicative di qualche forma di criticità"*.

In ossequio agli indirizzi del PNA appena esposti, è stata svolta una mappatura in nonché in conformità agli indirizzi espressi dall'ANAC.

Data la dimensione organizzativa dell'ente, è stata svolta una analisi per aree di rischio e, all'interno di esse, di singoli *"processi"* (senza scomporre gli stessi in *"attività"*, fatta eccezione per taluni casi isolati).

L'ANAC propone, a titolo di esempio, un elenco di fonti informative utilizzabili per individuare eventi rischiosi: i risultati dell'analisi del contesto interno e esterno; le risultanze della mappatura dei processi; l'analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato, anche in altre amministrazioni o enti simili; incontri con i responsabili o il personale che abbia conoscenza diretta dei processi e quindi delle relative criticità; gli esiti del monitoraggio svolto dal RPCT e delle attività di altri organi di controllo interno; le segnalazioni ricevute tramite il *"whistleblowing"* o attraverso altre modalità; le esemplificazioni eventualmente elaborate dall'ANAC per il comparto di riferimento; il Registro dei rischi realizzato da altre amministrazioni, simili per tipologia e complessità organizzativa.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

Tanto premesso e considerato, si precisa che sono state applicate principalmente le metodologie seguenti:

- i risultati dell'analisi del contesto;
- le risultanze della mappatura;
- l'analisi di casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato in altre amministrazioni o enti simili;
- la verifica dell'assenza di segnalazioni ricevute tramite il "whistleblowing" o con altre modalità.

1.2. Identificazione dei rischi

Una volta individuati gli eventi rischiosi, questi devono essere formalizzati e documentati nel PTPCT.

Secondo l'Autorità, la formalizzazione potrà avvenire tramite un "registro o catalogo dei rischi" dove, per ogni oggetto di analisi, processo o attività che sia, è riportata la descrizione di "tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi".

Nella costruzione del registro l'Autorità ritiene che sia "importante fare in modo che gli eventi rischiosi siano adeguatamente descritti" e che siano "specifici del processo nel quale sono stati rilevati e non generici".

Dalla mappatura svolta dal RPCT sono stati elencati, per ciascuna area di operatività, i processi in cui potrebbe configurarsi un rischio di corruzione, corruzione o *mala gestio* sono quelli indicati nel "Registro dei rischi" allegato al presente documento (**Allegato 1**).

Per ciascun processo è indicato il rischio più grave individuato.

2. Analisi del rischio

L'analisi del rischio secondo il PNA si prefigge due obiettivi: comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l'esame dei cosiddetti "fattori



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

abilitanti” della corruzione; stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.

2.1. Fattori abilitanti

L’analisi è volta a comprendere i “*fattori abilitanti*” la corruzione e cioè i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.

Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro.

L’Autorità propone i seguenti esempi:

- assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

I fattori presi in considerazione dalla presente analisi sono la probabilità dell’accadimento ed il possibile impatto del medesimo sull’Ordine.

3. Stima del livello di rischio

In questa fase si procede alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto di analisi. Misurare il grado di esposizione al rischio consente di individuare i



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT.

Secondo l'ANAC, l'analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di "prudenza" poiché è assolutamente necessario "evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione".

L'analisi si sviluppa secondo le sub-fasi seguenti:

- scegliere l'approccio valutativo;
- individuare i criteri di valutazione;
- rilevare i dati e le informazioni;
- formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

Per stimare l'esposizione ai rischi, l'approccio può essere di tipo qualitativo o quantitativo, oppure un *mix* tra i due.

Approccio qualitativo: l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici.

Approccio quantitativo: nell'approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare il rischio in termini numerici.

Secondo l'ANAC, *"considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, si suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza"*.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

3.1. Criteri di valutazione

L'Ordine degli Avvocati di Imperia ha optato il c.d. approccio qualitativo aderendo alle indicazioni di ANAC.

In relazione a tale tipo di approccio l'ANAC ritiene che *“i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti”*.

Per stimare il rischio, quindi, è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione.

Gli specifici criteri richiesti da tale tipo di approccio hanno quale fondamento la probabilità dell'accadimento dell'evento correttivo e la forza dell'impatto reputazione ed economico che tale evento può avere.

All'interno e per ciascuno dei due criteri sopra esposti vengono individuati ulteriori elementi identificativi (*rectius*: indicatori di rischio) volti a definire in maniera il più possibile precisa il grado di probabilità di verifica e quello di impatto.

In particolare, sono indicatori di probabilità quale criterio di valutazione del rischio, la presenza dei seguenti processi all'interno dell'assetto organizzativo dell'Ente:

1. Processo definito con decisione collegiale;
2. Processo regolato da normativa esterna;
3. Processo regolato da autoregolamentazione;
4. Processo soggetto a controllo finale di un soggetto terzo (ad esempio: i revisori, l'assemblea degli iscritti);
5. Processo senza effetti economici per l'Ordine;
6. Processo senza effetti economici per i terzi;



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

7. Processo gestito da dirigente con delega specifica (ipotesi non ricorrente per l'Ordine di Imperia, in quanto privo di personale con qualifica dirigenziale);

8. Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale.

Più indicatori di probabilità sono presenti nel processo da esaminare, più la probabilità di accadimento è alta.

Sono invece indicatori di impatto i seguenti elementi:

1. Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine;

2. Lo svolgimento coinvolge, in forza di delega, i ruoli apicali;

3. L'esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione;

4. L'esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari, civili, amministrativi a carico dell'Ordine;

5. L'esistenza di notizie circostanziate (stampa/internet) relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine;

6. L'esistenza di procedimenti disciplinari a carico di Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione;

7. L'esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine;

8. Il Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5 anni;

9. Il processo non è mappato.

Più indicatori di impatto sono presenti nel processo da esaminare, più l'impatto anche di un singolo episodio di corruzione nel relativo processo è rilevante.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

3.2 Calcolo del rischio

Il calcolo del grado di rischio (giudizio di rischiosità) viene quindi individuato combinando il fattore di probabilità con il fattore di impatto così come sopra riportati.

Per comodità, i risultati dell'analisi dei rischi sono stati riportati nel presente PTPCT nella nel medesimo Allegato 1 che già contiene il c.d. Registro dei Rischi.

L'attività di ponderazione dei rischi è rinvenibile con un giudizio in forma sintetica tra BASSO, MEDIO ed ALTO.

Non sono stati individuati processi per i quali insiste un livello di rischio ALTO.

4. L'individuazione delle misure di prevenzione

Le misure di prevenzione adottate dall'Ordine si distinguono in obbligatorie ed ulteriori, come di seguito indicato.

A completamento, altra misura utile è costituita dall'attività di monitoraggio svolta nel continuo dal RPCT.

Misure di prevenzione obbligatorie:

- Adeguamento alla normativa trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 e, per l'effetto, predisposizione e aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente;
- Puntuale verifica delle situazioni di incompatibilità ed inconfiribilità;
- Aggiornamento costante del Codice di comportamento specifico dei dipendenti e valida tutela del dipendente segnalante;
- Gestione dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato, oltre che dell'accesso agli atti ex L. 241/90, secondo le indicazioni fornite nella Sezione Trasparenza del presente PTPCT;
- Tecnica di redazione delle delibere o dei provvedimenti unilaterali con la necessaria presenza dei seguenti elementi:
 - a. Statuizione espressa che il soggetto che presiede l'organo collettivo ha inviato i componenti a esternare eventuali conflitti d'interessi ed esito del



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

relativo invito; per i provvedimenti unilaterali è necessaria la statuizione espressa che il soggetto non versa in una situazione di conflitto d'interesse relativamente all'oggetto della determina;

- b. Statuizione espressa degli articoli di legge o di regolamenti interni in forza dei quali la delibera/ determina è stata assunta;
- c. Esternazione degli step del processo interno all'esito del quale la delibera/ determina è stata assunta;
- d. Motivazione espressa che può essere analitica o sintetica a seconda dei casi, ma mai apparente o tautologica.

Misure di prevenzione ulteriori e specifiche

Le misure ulteriori e specifiche sono tarate sull'attività che l'Ordine di Imperia attua, sulle modalità di svolgimento dei compiti istituzionali, sull'organizzazione interna e ovviamente sui processi propri di ciascun ente.

Avuto riguardo agli elementi sopra indicati, l'Ordine si dota delle misure come indicate nell'Allegato 2 dove sono indicate tutte le misure specifiche adottate dall'Ente.

5. Attività di controllo e monitoraggio

L'attività di monitoraggio sull'efficacia delle misure di prevenzione è svolta dal RPCT sulla base di un piano di monitoraggio che risulti compatibile con gli esiti della ponderazione del rischio e quindi della maggiore probabilità di accadimento nei processi ritenuti rischiosi.

L'esito annuale dei controlli, oltre a trovare spazio nella Relazione annuale del RPCT, viene sottoposto dal RPCT al Consiglio che, in caso di evidenti inadempimenti, assumerà le iniziative ritenute più opportune.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

6. Altre iniziative

Rotazione del personale

La rotazione del personale, ormai da qualche anno, è stata individuata come una misura utile ad abbattere il rischio corruttivo ed il PNA 2019 definisce in maniera compiuta due tipi di rotazione:

a) La rotazione straordinaria

L'istituto della rotazione c.d. straordinaria è misura di prevenzione della corruzione, da disciplinarsi nel PTPCT o in sede di autonoma regolamentazione cui il PTPCT deve rinviare. L'istituto è previsto dall'art. 16, co. 1, lett. l-*quater*) d.lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «*del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*».

Questo tipo di rotazione non è mai stata attuata nell'Ordine di Imperia in quanto non si è mai verificato nessuno dei casi che la norma pone come presupposto per la sua attivazione.

b) La rotazione ordinaria

La rotazione c.d. "ordinaria" del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. Essa è stata introdotta nel nostro ordinamento, quale misura di prevenzione della corruzione, dalla legge 190/2012 - art. 1, co. 4, lett. e), co. 5 lett. b), co. 10 lett. b).

Le amministrazioni sono tenute a indicare nel PTPCT come e in che misura fanno ricorso alla rotazione e il PTPCT può rinviare a ulteriori atti organizzativi che disciplinano nel dettaglio l'attuazione della misura.

Stante l'attuale dotazione organica dell'Ente, che risulta assai limitata (n. 2 dipendenti in totale, nessuno con qualifica di quadro o dirigenziale), pur considerando la rotazione



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

del personale una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, non è possibile ipotizzarne l'attuazione all'interno dell'Ordine di Imperia.

Tuttavia, il sistema di controllo attualmente in vigore lascia poco spazio a decisioni personalistiche che possano dar origine a episodi di *mala gestio*. Va inoltre precisato che la normativa ordinistica non permette ai dipendenti alcuna autonomia decisionale.

Ogni decisione o autorizzazione alla spesa deve passare dal Consiglio ed il Consiglio stesso può deliberare soltanto nei termini economici dettati dal Regolamento sul Conto Economico.

Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi

Il RPCT verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti cui si intende conferire l'incarico, sia all'atto del conferimento dell'incarico, sia tempestivamente in caso di nuovi incarichi, in conformità al disposto del D.lgs. 39/2013.

Parimenti il soggetto cui è conferito l'incarico, all'atto della nomina, rilascia una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità e tale dichiarazione è condizione di acquisizione dell'efficacia della nomina

Il RPCT opera, altresì, in conformità alle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera n. 833/2016. Relativamente alla dichiarazione di assenza di conflitti di interessi e di incompatibilità da parte dei Consiglieri dell'Ordine e del/i dipendente/i, la dichiarazione viene richiesta e resa al RPCT con cadenza annuale. Il RPCT fornirà al tal riguardo apposita modulistica.

Misure a tutela del dipendente segnalante

Relativamente al dipendente che segnala violazioni o irregolarità riscontrate durante la propria attività, il PNA 2019 prevede che siano accordate al *whistleblower* le seguenti misure di tutela:

a) la tutela dell'anonimato;



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

b) il divieto di discriminazione;

c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-*bis* D.Lgs. n. 165/2001).

A tal fine questo Ente, al momento, offre solo un *link* di reindirizzamento all'apposita pagina ANAC (<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>), che costituisce il c.d. "Canale Esterno" ai sensi della normativa in materia.

E' stato indicato tra gli Obiettivi Strategici quello di implementare entro metà 2024 un sistema che risulti *compliant* alle disposizioni de D.Lgs. n. 24/2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937.

Divieti post-employment (pantouflage)

Questa fattispecie è stata definita nel PNA 2019:

"L'art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri."

La materia è stata oggetto di alcuni importanti approfondimenti di ANAC che sono consultabili da pag. 64 e segg. del PNA 2019: "1.8. Divieti post-employment (pantouflage)".

Ai fini dell'applicazione della predetta normativa, per il tramite del RPCT, l'Ente procede ad un ulteriore verifica di quanto segue che:

1. Nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

2. Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
3. Sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

8. TRASPARENZA

La trasparenza è presidio fondamentale alla lotta alla corruzione e l'Ordine prosegue a conformarsi ai relativi adempimenti, in quanto compatibili.

La predisposizione della sezione trasparenza è stata fatta in ottemperanza del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 ed in conformità con quanto recentemente previsto dalla Deliberazione ANAC n. 777/2021.

Pertanto, la valutazione della compatibilità ed applicabilità degli obblighi di trasparenza (cfr. art. 2bis, comma 2 del D.Lgs. 33/2013) viene condotta dall'Ordine sulla base della propria attività, missione istituzionale, dimensione organizzativa, propensione al rischio, applicazione in quanto compatibile dei principi di cui al D.gs. 165/2001 (cfr. art. 2, comma 2 e 2 bis del D.L. 101/2013).

8.1 Obiettivi

La presente Sezione ha ad oggetto le misure e le modalità che l'Ordine degli Avvocati di Imperia adotta per l'implementazione ed il rispetto della normativa sulla trasparenza, con specifico riguardo alle misure organizzative, alla regolarità e tempestività dei flussi informativi tra i vari soggetti coinvolti nell'adeguamento, le tempistiche per l'attuazione, le risorse dedicate e il regime dei controlli predisposti.

Soggetti coinvolti

La presente sezione si riporta integralmente a quanto già rappresentato nei precedenti paragrafi relativamente ai soggetti coinvolti, con le seguenti integrazioni che si rendono opportune per la peculiarità della misura della trasparenza.

Non avendo specifici responsabili dei singoli uffici dell'Ordine ma solo n. 2 dipendenti ed i consiglieri dell'Ordine, gli stessi sono unitamente e disgiuntamente tenuti alla formazione/reperimento, trasmissione e pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente, secondo lo schema allegato che è conforme a quanto previsto nell'Allegato 2 della Deliberazione ANAC 777/2021 (**Allegato n. 3**).



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

Nello specifico, i suddetti soggetti per competenza:

1. si adoperano per garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
2. Si adoperano per garantire l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la facile accessibilità, la conformità dei documenti pubblicati a quelli originali in possesso dell'Ordine, l'indicazione della provenienza e la riutilizzabilità.

I soggetti collaborano attivamente e proattivamente con il RPCT nell'evasione delle verifiche e dei controlli che questi è tenuto a fare.

I soggetti coinvolti nell'attuazione della trasparenza sono:

Responsabile: Avv. Domenico MARTINI

Collaboratori: dipendenti dell'Ordine

8.2 Pubblicazione dei dati e iniziative in tema di Trasparenza

Ai fini della comunicazione delle iniziative di trasparenza, l'Ordine adotta le seguenti iniziative:

- Condivide la propria politica sulla trasparenza con i propri iscritti durante l'assemblea annuale degli iscritti, illustrando le iniziative -anche organizzative- a supporto dell'obbligo;
- Contestualmente all'adozione del PTPCT e al fine di mettere tutti i dipendenti/collaboratori in grado di assolvere con consapevolezza agli obblighi, organizza un incontro formativo interno finalizzato alla condivisione del PTPCT, sotto il profilo operativo, e degli obblighi di pubblicazione

Amministrazione trasparente

La strutturazione della sezione "Amministrazione trasparente" tiene conto delle peculiarità e specificità connesse alla natura, ruolo e funzioni istituzionali dell'Ordine,



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

alle indicazioni fornite dal D.L. n. 101/2013 in materia di adozione dei principi del D.lgs. 165/2001, all'inciso "in quanto compatibile" di cui all'applicazione del decreto trasparenza a ordini e collegi.

In merito alle modalità di popolamento dei dati del Consiglio trasparente:

- in alcune circostanze, le informazioni vengono pubblicate mediante collegamento ipertestuale a documenti già presenti sul sito istituzionale;
- mediante il ricorso alle Banche dati, ai sensi e per gli effetti dell'art 9 del D.Lgs. n. 33/2013;
- i link a pagine, documenti e in genere gli atti vengono utilizzati nel rispetto del provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 243/2014 recante "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici ed altri enti obbligati*";

Obblighi e adempimenti

Si rimanda alla lettura della delibera ANAC n. 777/2021 e, in particolare, agli Allegati di quest'ultima.

Monitoraggio e controllo dell'attuazione delle misure organizzative

Il RPCT pone in essere misure di controllo e di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi previsti in tema di trasparenza, secondo quanto stabilito dalle delibere ANAC e ne pubblica gli esiti.

Accesso Civico

Sono riconosciuti i seguenti diritti di accesso:

- a) Accesso documentale o accesso agli atti, ovvero il diritto dell'interessato alla partecipazione al procedimento amministrativo, secondo le disposizioni della Legge 241/1990 e del DPR 184/2006;



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA

b) Accesso civico o accesso civico semplice, ovvero il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi dell'art. 2-*bis* e art. 5, co. 1 del D.Lgs. n. 33/2013;

c) Accesso generalizzato, ovvero il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo le previsioni dell'art. 2-*bis* e dell'art. 5, commi 2 e 5-*bis* del Decreto n. 33/2013 D.Lgs. 33/2013.

Costituisce Obiettivo Strategico dell'Ordine approvare entro metà 2024 un Regolamento che disciplini in modo puntuale la materia.